

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5981 del 22/11/2022
Oggetto	Pratica FC20A0012. CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI FORLI' (FC). Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA GOLINUCCI DANIELE E C. S.S.. Uso: AGRICOLO IRRIGUO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6282 del 21/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI FORLÌ (FC)
Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA GOLINUCCI DANIELE E C. S.S.
Uso: AGRICOLO IRRIGUO
Pratica FC20A0012

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”, così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

RICHIAMATI:

- il I° aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2015-2021 (secondo ciclo di gestione) adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale della soppressa Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- la Deliberazione della CIP n. 4 del 20 dicembre 2021, recante "III° ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po (PdGA). II° aggiornamento – Art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/06";
- il Decreto n. 94/2022 avente ad oggetto "Art. 65, comma 7 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di Pianificazione 2021-2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021";

PRECISATO in particolare che, nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po adottato, in conformità all'art. 117, comma 2-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con Deliberazione della CIP n. 4 del 20 dicembre 2021, al fine di garantire il pieno perseguimento delle finalità e degli obiettivi di tale aggiornamento, dalla data di pubblicazione del Decreto n. 94/2022 (ai sensi del primo comma dell'art. 2 del medesimo Decreto) sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (29/07/2022), le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto aggiornamento del PGA distrettuale e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla

Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/02/2021, poi prorogata al 31/12/2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, all'art. 6;

VISTA la domanda presentata in data 05/03/2020 dalla **Società Agricola Golinucci Daniele e C. S.S. (C.F. e P.IVA 03277040402)**, con sede legale in Comune di Forlimpopoli (FC) – Via Savadori n. 553, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/36726 del 06/03/2020, tesa al rilascio di **nuova concessione ordinaria di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo irriguo con utilizzo di un pozzo esistente** inutilizzato (privo di codice risorsa e di precedenti denunce/autorizzazioni) di profondità paria 30 m, da cui risulta in particolare quanto di seguito riportato:

- l'area all'interno della quale è situato il suddetto pozzo, identificata al Catasto terreni del Comune di Forlì al Foglio 207, mappale n. 1292, con coordinate geografiche WGS 84 Lat: 44.207988, Lon: 12.105163 (corrispondenti alle coordinate geografiche UTM RER X: 748.170, Y: 899.860), è di proprietà del richiedente;
- il volume di prelievo annuo complessivamente richiesto è pari a 2.025 mc con una portata massima di prelievo pari a 5,83 l/s;

EVIDENZIATO che **dalla Relazione istruttoria relativa alla verifica di compatibilità del prelievo** di acqua sotterranea con analisi dei livelli d'impatto e applicazione del metodo E.R.A., ai sensi del 1° aggiornamento del Piano di Gestione 2015-2021, così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, risulta, in particolare che il prelievo ricade nell'ambito **"Esclusione"**, **ovvero la derivazione d'acqua richiesta non è compatibile** con il Piano di Gestione Distrettuale ed il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

RILEVATO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, con nota del 03/04/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/50762 del 03/04/2020, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso alla Società Agricola Golinucci Daniele e C. S.S. **il preavviso di diniego alla richiesta di concessione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.**, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto;

EVIDENZIATO che con nota del 08/05/2020, pervenuta in data 08/05/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/68134 del 11/05/2020, la Società Agricola Golinucci Daniele e C. S.S. ha avanzato specifica richiesta di

proroga di 30 giorni al fine di integrare la domanda di concessione in oggetto per renderla compatibile con gli obiettivi contenuti nel suddetto Piano di Gestione delle Acque attualmente vigente, comunicando l'intenzione di aumentare la profondità del suddetto pozzo per evitare che il prelievo insista nel corpo idrico denominato "Conoide Ronco Montone – confinato superiore";

CONSIDERATO che con nota del 12/05/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/69182 del 12/05/2020, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha concesso alla Società Agricola Golinucci Daniele e C. S.S. la proroga richiesta;

DATO ATTO che con nota pervenuta in data 23/05/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/75180 del 25/05/2020, Società Agricola Golinucci Daniele e C. S.S. ha presentato **apposita variante alla suddetta istanza** di concessione, da cui risulta in particolare quanto di seguito riportato:

- si richiede di effettuare interventi di perforazione per **aumentare la profondità del suddetto pozzo esistente (da 30,00 m a 90,00 m da piano campagna)**, al fine prelevare la risorsa idrica necessaria dal corpo idrico confinato inferiore;
- il suddetto pozzo avrà un diametro di 180 mm e sarà equipaggiato con elettropompa sommersa fissa avente una potenza di kW 2,20 e una portata massima di 2,21 l/s;
- il volume di prelievo annuo complessivamente richiesto è pari a 7.100 mc;
- la risorsa idrica sarà utilizzata per l'irrigazione di un comparto irriguo dichiarato avente un'estensione complessiva di 01.21.76 ha, di cui 01.00.00 ha costituito da terreni utilizzati per la coltura di alberi da melo estivo con metodo irriguo a goccia;
- il richiedente ha dichiarato che il suddetto pozzo era già presente nel momento in cui ha assunto la conduzione dei terreni, precedentemente coltivati in regime di frutteto non irrigato, successivamente espantato per preparare il terreno all'impianto del nuovo meleto;
- il richiedente ha dichiarato che ai fini del risparmio idrico, le perdite sono contenute attraverso l'adozione del suddetto impianto a goccia, di gocciolatori autocompensanti e di pluviometri che consentono di determinare l'esatta pluviometria dell'impianto stesso e di quantificare le precipitazioni per calcolare con precisione i volumi dagli apporti irrigui e la durata dei turni irrigui;

PRECISATO che l'istanza di concessione in esame, così come variata con la richiesta avanzata con la suddetta nota pervenuta in data 23/05/2020, comporta che il relativo procedimento istruttorio ricada nella fattispecie di **procedura ordinaria** ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di poter considerare superabile il preavviso di diniego alla richiesta di concessione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., comunicato con nota del 03/04/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/50762 del 03/04/2020, accogliendo la proposta avanzata dal richiedente di realizzare un pozzo di profondità maggiore pari a 90,00 m in quanto a tale profondità il prelievo insiste nel corpo idrico denominato "Conoidi Alluvionali Appenniniche – acquifero confinato inferiore";

ATTESO che la tipologia di istanza, essendo assoggettata alla procedura ordinaria di cui all'art. 6 del R.R. n. 41/01, preliminarmente al rilascio della concessione, occorre autorizzare la perforazione per l'approfondimento del pozzo esistente in esame ai sensi dell'art. 16 del medesimo Regolamento;

CONSIDERATO pertanto che con nota del 29/05/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/78659 del 30/05/2020, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:

- ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza a far data dal 23/05/2020, da concludersi entro 150 giorni da tale data, fatta salva la sospensione dovuta ad eventuali richieste di integrazione;
- ha richiesto al Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena e al Consorzio di Bonifica della Romagna, in qualità di Enti interessati dal suddetto procedimento amministrativo, il parere di rispettiva competenza da esprimere ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/01, per il rilascio della concessione ordinaria di derivazione di acqua sotterranea in esame da parte della medesima Agenzia;

RILEVATO che con nota prot. n. 12688 del 10/06/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/83754 del 11/06/2020, il **Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena** ha espresso il proprio parere, da cui risulta che la derivazione richiesta con la suddetta istanza non è conforme all'art. 28 del P.T.C.P., sulla base di quanto di seguito riportato: “[...] **la domanda di concessione in esame, che prevede l'utilizzo di un pozzo esistente nel Comune di Forlì ad uso “agricolo-irriguo”, non risultando precedentemente autorizzata all'emungimento, è pertanto da considerarsi un'istanza giuridicamente nuova che non può essere ritenuta conforme al PTCP, in quanto insiste su zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Nello specifico l'art. 28 del PTCP al comma 6 lett. d) stabilisce che “sono vietati la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775”. La perforazione di pozzi è consentita solo per quelli a fini domestici a meno che non siano stati autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Ciò significa che ogni pozzo ad uso diverso da quello domestico, privo di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, non può essere autorizzato se ricade in art. 28 del PTCP.”;**

RILEVATO, altresì, che con nota prot. n. 15370 del 12/06/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/85535 del 15/06/2020, il **Consorzio di Bonifica della Romagna** ha espresso il proprio parere, ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/01, da cui risulta che “in conformità ai dispositivi normativi di cui all'art. 21, comma 3 bis, R.D. 1775/33, [...] i terreni censiti catastalmente in Comune di Forlì (FC) al Foglio 207 mappale 1292, NON risultano ricadere all'interno di alcuna area servita da impianti in pressione e non sono ricompresi all'interno di alcun areale potenzialmente servito dai canali ad uso irriguo. Si ritiene utile precisare che il canale denominato *Affluente Fossatone 1° Ramo* non è un canale ad uso irriguo.”;

PRECISATO che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 214 del 24/06/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

ACCERTATO che, sulla base dei contenuti della D.G.R. n. 1415/2016 e della D.G.R. n. 1195/2016, **la risorsa richiesta**, ad uso agricolo irriguo, **per una quantità massima annua di 7.100 mc è superiore al fabbisogno teorico**, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui, che risulta essere **pari a 6.732,61 mc** e che, **considerando sia delle perdite degli impianti irrigui sia del quantitativo annuo necessario ad effettuare i trattamenti antiparassitari, può essere ragionevolmente aumentato al volume annuo richiesto pari a 7.100 mc;**

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione a perforare per l'approfondimento del pozzo esistente, è stata effettuata l'istruttoria per valutare la compatibilità del prelievo col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, facendo riferimento al 1° aggiornamento del Piano di Gestione 2015-2021, in quanto tale istruttoria è stata effettuata prima del 29/07/2022, data di entrata in vigore del suddetto Decreto di Salvaguardia);

ATTESO che dalla suddetta istruttoria risulta in particolare che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico “Conoidi Alluvionali Appenniniche – acquifero confinato inferiore” (cod. 2540ER-DQ2-CCI), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo “scarso” e in stato qualitativo “buono”;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come “moderato”;
- localmente il corpo idrico risulta a criticità “media”, dato che il valore di subsidenza è “accettabile/assente”, il valore di soggiacenza è “in equilibrio” e il valore del trend piezometrico è “in diminuzione”;

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito “Repulsione”, ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque 2015-2021, con la prescrizione dell'installazione e della manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi di acqua emunti e fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;

DATO ATTO che:

- la quantità di risorsa idrica richiesta è compatibile con il fabbisogno teorico calcolato;
- non è presente rete consorziale;
- il valore di subsidenza, rilevato nella suddetta valutazione di compatibilità del prelievo, è “accettabile/assente”;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che il parere non favorevole del Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena sia superabile e che quindi, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, si è potuto procedere al rilascio dell’autorizzazione alla perforazione per l’approfondimento del suddetto pozzo esistente, ai sensi degli art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

RILEVATO, inoltre, che:

- la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rilevano interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione per l’approfondimento del suddetto pozzo esistente con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

CONSIDERATO pertanto che, sulla base di tutto quanto riportato, **con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4299 del 15/09/2020**, la Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae **ha autorizzato** la Società Agricola Golinucci Daniele e C. S.S., ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel rispetto di specifiche prescrizioni, **a perforare per l’approfondimento del pozzo esistente**, avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:

- profondità massima: 90,00 m dal piano campagna;
- diametro: 180 mm;
- portata massima richiesta: 2,21 l/s;
- potenza dell’elettropompa: 2,20 kW;
- volume d’acqua richiesto: 7.100 mc/anno;
- coordinate geografiche UTM RER X: 748.173 – Y: 899.859;

RILEVATO che conformemente a quanto stabilito al punto 1 dell’art. 2 dell’Allegato “Prescrizioni per la perforazione” alla suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4299 del 15/09/2020, la Società Agricola Golinucci Daniele e C. S.S.:

- con nota pervenuta in data 15/01/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/6247, ha comunicato la data di inizio dei lavori di approfondimento del suddetto pozzo esistente prevista per il 18/02/2021;
- con nota pervenuta in data 07/11/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/182536, ha trasmesso la Relazione tecnica di avvenuta approfondimento del medesimo pozzo (già precedentemente trasmessa in data 12/03/2021, ma che per un mero errore materiale è stata inviata ad un indirizzo PEC non corretto);

ATTESO che, dalla suddetta Relazione tecnica di avvenuta perforazione, risulta in particolare che:

- i lavori di approfondimento del pozzo sono terminati il 26/02/2021;
- il pozzo ha un diametro di 180 mm, **una profondità massima di 69,00 m dal piano di campagna (con fenestrazione da 65,00 m a 67,50 m)**, è equipaggiato con elettropompa sommersa avente una potenza di 3 CV (corrispondente a 2,20 kW) con portata massima pari a 2,21 l/s ed è identificato dalle seguenti coordinate geografiche WGS 84 Lat: 44.208053, Lon: 12.105255 (corrispondenti alle coordinate geografiche UTM RER X: 748.173, Y: 899.858);

EVIDENZIATO che il **prelievo**, da effettuarsi **mediante l'utilizzo del suddetto pozzo, approfondito ad una profondità minore rispetto a quella massima autorizzata pari di 90,00 m, non interessa più il corpo idrico "Conoidi Alluvionali Appenniniche – acquifero confinato inferiore"** (cod. 2540ER-DQ2-CCI), la cui base si attesta ad una profondità di 86,28 m da piano campagna;

RITENUTO, pertanto, necessario effettuare nuovamente le valutazioni di compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque;

CONSIDERATO che la **valutazione della compatibilità del prelievo è stata ora effettuata facendo riferimento al II° aggiornamento del Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ossia al Piano di Gestione 2021-2027, in quanto tale valutazione è effettuata successivamente al 29/07/2022, data di entrata in vigore del suddetto Decreto di Salvaguardia;**

ATTESO che dalla suddetta istruttoria risulta in particolare che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Conoidi Alluvionali Appenniniche – acquifero confinato superiore" (cod. 0540ER-DQ2-CCS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo "buono" e in stato qualitativo "buono", la cui base si attesta ad una profondità di 86,28 m da piano campagna;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato";
- localmente il corpo idrico risulta a criticità "media", dato che il valore di subsidenza è "accettabile/assente", il valore di soggiacenza è "in deficit moderato" e il valore del trend piezometrico è "in aumento";

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Repulsione**", ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque, **con la prescrizione dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi emunti, fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;**

RITENUTO, altresì, di poter confermare che il parere non favorevole del Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena sia superabile per le medesime motivazioni sopra esposte;

RILEVATO che in data 26/01/2022 e in data 20/05/2020 il richiedente ha versato complessivamente un importo pari a € 195,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di concessione;

PRESO ATTO che:

- in data 21/11/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 250,00 dovuto a titolo di deposito cauzionale, adeguato al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2;
- in data 21/11/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 5,00 pari ai 2/12 del canone relativo all'anno 2022;
- in data 21/11/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 35,00 corrispondente all'integrazione per l'adeguamento dell'importo delle spese di istruttoria dovute per la presentazione di un'istanza di concessione di acqua pubblica con procedura ordinaria comportante autorizzazione alla perforazione;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio della concessione, acquisito al protocollo di Arpa con PG/2022/191160 del 21/11/2022;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, Ing. Milena Lungherini e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di rilasciare** la concessione ordinaria **FC20A0012** alla **Società Agricola Golinucci Daniele e C. S.S. (C.F. e P.IVA 03277040402)**, con sede legale in Comune di Forlimpopoli (FC) – Via Savadori n. 553, per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad **uso agricolo irriguo**, mediante l'utilizzo di n. 1 pozzo esistente nuovamente approfondito, ubicato in Comune di Forlì (FC), avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:
 - profondità massima: 69,00 m dal piano campagna (con fenestrazione da 65,00 m a 67,50 m);
 - diametro: 180 mm;
 - potenza dell'elettropompa: 2,20 kW;
 - coordinate geografiche UTM RER: X: 748.173 – Y: 899.858;
2. **di fissare** la quantità di acqua sotterranea prelevabile dal suddetto punto di captazione pari alla **portata massima di 2,21 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di 7.100 mc**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione che costituisce parte integrante del presente atto;
3. **di stabilire** che il concessionario è obbligato **all'installazione nel suddetto pozzo e alla regolare manutenzione del misuratore dei volumi che registri i volumi emunti**, annotando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno, che dovranno essere **comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno** all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae a **mezzo PEC** al seguente indirizzo aoofc@cert.arpa.emr.it ;
4. **di stabilire** che la concessione è rilasciata per una durata non superiore a **10 anni**, ovvero fino al **31/12/2031**;
5. **di fissare** in **€ 250,00** l'importo del **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
6. **di stabilire** che, sulla base della normativa citata in premessa, **il canone annuo è pari a € 30,01** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. **di stabilire** che in caso di mancato pagamento del canone annuo saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione avvierà le procedure per il recupero coattivo del canone stesso, secondo quanto previsto dall'art. 51 della Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24;
8. **di stabilire** che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. n. 7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
9. **di assoggettare** la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e che costituisce parte integrante del presente atto;
10. **di dare atto** che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto e al suo Disciplinare allegato, comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, comma 2 della L.R. n. 3/1999;
11. **di dare conto** che l'originale del presente atto, completo di Disciplinare, è conservato presso l'archivio informativo di Arpae;

12. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
13. **di stabilire** che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese di istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. **di stabilire** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. **di pubblicare** sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;
16. **di stabilire** che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
17. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria FC20A0012 di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso agricolo irriguo in Comune di Forlì (FC), richiesta dalla Società Agricola Golinucci Daniele e C. S.S. (C.F. e P.IVA 03277040402)

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avverrà mediante l'utilizzo di n. 1 pozzo esistente approfondito ubicato in Comune di Forlì (FC), in area di proprietà del richiedente, identificata al Catasto terreni del medesimo Comune al mappale n. 1292 del Foglio 207, avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:
 - profondità: 69,00 m dal piano campagna;
 - diametro: 180 mm;
 - potenza dell'elettropompa: 2,21 kW;
 - coordinate geografiche UTM RER: X: 748.173 – Y: 899.858.
2. La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente ad uso agricolo irriguo.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso **per una portata massima di 2,20 l/s e un volume complessivo annuo di 7.100 mc.**
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART.3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore a **10 anni**, ovvero fino al **31/12/2031**.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione nel suddetto pozzo esistente e alla regolare manutenzione del misuratore dei volumi** che registri l'entità di risorsa emunta, indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it), all'Autorità di Bacino del fiume Po (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) e all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento e ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000

(dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica aofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione;
 - numero della concessione;
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento, il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza e in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo, nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi e al pubblico generale interesse. Il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla relativa disattivazione a regola d'arte; pertanto, il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione e a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo stesso non alteri la qualità e il regime dell'acquifero.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. **La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014, fino al 31/12/2031**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell’Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all’uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell’art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi:
 - destinazione d’uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - sub-concessione a terzi.

L’Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall’Amministrazione concedente per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistono i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2031.**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all’Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell’alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell’utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l’inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell’acqua nel sito originario”*.

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, nonché di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e

territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.